

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

POLIZIA MUNICIPALE

Banchina IV novembre 57036 Porto Azzurro

ORDINANZA N°37
DEL 25.06.2014

OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE – REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO AI CANI NEGLI ARENILI DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO.

I L SINDACO

VISTA la L.R.T. n. 59 del 20/10/2009 che introduce nuove disposizioni in materia di tutela degli animali ed in particolare il comma 1 dell'art. 19 che consente ai cani, accompagnati dal proprietario, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, comprese le spiagge;

RILEVATO che nelle ordinanze di balneazione precedenti alla citata legge regionale veniva vietato, durante il periodo della stagione balneare, l'accesso e la permanenza di qualsiasi animale sulla spiaggia, anche se munito di museruola e guinzaglio, al fine di limitare possibili disagi di ordine igienico sanitario e per motivi di sicurezza pubblica;

RITENUTO altresì che il divieto di cui trattasi, oltre ad essere conforme alla corretta gestione ambientale del territorio, risponda alla tutela igienico sanitaria della popolazione;

VISTO l'art. 50 c. 5 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario disciplinare, per il periodo estivo la presenza dei cani sulle spiagge al fine di prevenire problematiche igienico sanitarie conseguenti alla loro presenza su spiagge affollate;

DATO ATTO che con il presente provvedimento non si inibisce dovunque l'accesso alle spiagge con cani, in quanto il Comune di Porto Azzurro ha individuato in Loc. Mola, una spiaggia attrezzata per i proprietari dei cani, e un tratto della spiaggia di Terra Nera, parte prospiciente il laghetto di Terra nera, destinata alla libera fruizione da parte dei cani;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, il divieto di condurre o far permanere qualsiasi animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, sulle aree demaniali marittime libere del comune di Porto Azzurro per il periodo dal 1 Luglio al 30 Settembre 2014.

Da detto divieto sono esclusi i cani guida per i non vedenti ed i cani muniti di brevetto per il salvataggio.

Da tale divieto è esclusa la spiaggia in Loc. Mola, e un tratto della spiaggia di Terra Nera, parte prospiciente il laghetto di Terra Nera, come da segnaletica apposta in loco.

DISPONE

Che tale provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio.

Gli addetti ai servizi di Polizia Municipale e le altre Forze dell'ordine territorialmente competenti, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

POLIZIA MUNICIPALE

Banchina IV novembre 57036 Porto Azzurro

INFORMA

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo n°267/2000 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'apposizione della necessaria segnaletica.

IL SINDACO
(SIMONI Luca)

